

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 582)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

(V. Stampato Camera n. 1217)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1984,

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 marzo 1984*

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984.

Proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984;

Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 31 gennaio 1984 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 29 febbraio 1984 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla delibera citata n. 3/1983, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Fino al 29 febbraio 1984 restano ferme per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3/1983 del 27 gennaio 1983.

2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 29 febbraio 1984 avranno vigore dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985.

ARTICOLO 2.

Per i contratti in corso al 1° febbraio 1984, che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, purché entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle 24 ore del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

ARTICOLO 3.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare fino al 7 febbraio 1984 eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI